

COMUNE DI AMALFI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

(in vigore dal 01/01/2014)

PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del)

Art. 1.1 - Disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC), istituita con LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" - GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87.
2. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 1.2 - Componenti

1. La IUC si compone:
 - a. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola in:
 - i. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - ii. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il presente Regolamento è così articolato:
 - PARTE I – DISCIPLINA GENERALE IUC
 - PARTE II – REGOLAMENTO IMU
 - PARTE III – REGOLAMENTO TARI
 - PARTE IV– REGOLAMENTO TASI

Art. 1.3 - Determinazione

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

- b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 1.4 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine previsto dal regolamento per ciascuna componente IUC. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 1.5 - Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014.
5. Il versamento della TARI avviene in n. 3 rate di uguale importo scadenti il:
 - I Rata 30 luglio;
 - II Rata 30 settembre;
 - III Rata 30 novembre;
6. Il pagamento della Tassa è dovuto alle singole scadenze indicate, indipendentemente dal ricevimento dell'avviso: al più tardi dalla data del timbro postale di spedizione; il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria fa maturare interessi dalla prima scadenza, a favore dell'Ente;
7. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.

ART. 1.6 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Il Comune e/o il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti, provvedono all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.
4. Il pagamento del tributo va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino, che sarà emesso con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

ART. 1.7 - Funzionario responsabile e controversie

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Le controversie concernenti l'applicazione della IUC appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

ART. 1.8 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Articolo 1.9 - Verifiche, Controlli, Recuperi, Prescrizione

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
 - a. richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
 - d. incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
 - e. accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.
3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 21.
4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, il Comune provvede all'emissione dell'avviso di accertamento.
6. Il termine di prescrizione per il recupero della tariffa è di cinque anni.

Articolo 1.10 - Interessi e sanzioni

1. Nel caso di pagamento oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative oltre alle spese di notifica o postali.
2. Trascorsi novanta giorni dalla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato, il Comune avvia le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento;
 - euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 2, ma prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte del Comune;
 - euro 50,00 (cinquanta) nel caso di accertata non veridicità dei dati comunicati;
 - euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 1.11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, corredata di documentazione probatoria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista legale, calcolati per semestre compiuto, dalla data dell'istanza.

Articolo 1.12 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.